



Si attesta che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale

Protocollo in data con N. /CITTA' DI ALBISOLA SUPERIORE
Provincia di SAVONA

Stampato il giorno 09-01-2017

Firma IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Giovanni Pucciano

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 52 Reg. Delib.

N. ____ Reg. Pubblic.

OGGETTO: Tributo sui Servizi Indivisibili (TASI) - Approvazione delle aliquote per l'anno 2017

L'anno Duemilasedici addì Dodici del mese di Dicembre alle ore 21:00, presso i locali dell'Auditorium comunale sito in via alla Massa ad Albisola Superiore, previa consegna degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio comunale in seduta straordinaria pubblica.

Alla trattazione dell'argomento in oggetto risultano:

Presenti

Assenti

ORSI FRANCO

ROLANDI GIOVANNA

CLEMENTE SALVATORE

VIGO MARCO

SAETTONE ANTONIO

TESSORE FRANCO

OTTONELLO LUCA

FRASSON GIORGIO

BACCINO MARINO

BRIZZO SARA

CELLO SERENA

GAMBETTA ROBERTO

GARBARINI MAURIZIO

SPRIO CALOGERO

FASSONE ENRICO

VEZZOLLA MARIA

FRECCERO NADIA

Partecipa il Segretario Generale PUCCIANO Dr. Giovanni. Sono assenti giustificati: ROLANDI GIOVANNA, VIGO MARCO, TESSORE FRANCO. Il Dott. Franco ORSI - Sindaco - assunta la presidenza e constatata la legalità dell'adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la pratica indicata in oggetto.



CITTA' DI ALBISOLA SUPERIORE
Provincia di SAVONA

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Giovanni Fiaschi

Il Sindaco illustra la pratica in oggetto.

Il resoconto di quanto sopra è riportato nel supporto di registrazione integralmente trascritto nel verbale di questa stessa seduta a cui si rinvia.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 1 comma 639 L. 147 del 27 dicembre 2013 e successive integrazioni e modificazioni, istitutivo dell'imposta unica comunale (IUC), costituita dall'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e da una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

OSSERVATE le modifiche normative apportate con la Legge di Stabilità 2016 (L. 208/2015) che hanno previsto tra l'altro la modifica del presupposto impositivo della TASI, con l'esplicita esclusione dall'applicazione del tributo per l'abitazione principale non di lusso e la medesima esclusione per la parte relativa all'occupante, anche nel caso in cui l'abitazione non sia di proprietà di quest'ultimo, ma di un soggetto possessore differente, per il quale resta comunque ferma l'obbligo tributario;

RILEVATO altresì che in base al comma 675 dell'articolo 1 della Legge di Stabilità 2014, la base imponibile del tributo è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;

RICHIAMATO l'art. 5 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 che ha disciplinato le modalità di calcolo della base imponibile ai fini ICI ed è stato altresì richiamato dalla disciplina relativa all'Imposta Municipale Propria, art. 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;

CONSIDERATO che i commi 676 e 677 dell'art. 1 L. 147/2013 dettano la disciplina ed i limiti per le aliquote TASI prevedendo che:

- la misura di base dell'aliquota sia pari all'1 per mille;
- il Comune, con deliberazione del Consiglio Comunale, possa ridurre l'aliquota all'azzeramento o aumentare la stessa in relazione alle diverse tipologie di immobile;



CITTA' DI ALBISOLA SUPERIORE
Provincia di SAVONA

la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote;

VISTA la disciplina introdotta dal Decreto Legge 16/2014 che prevede la facoltà di superare i limiti di cui al punto precedente, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate dalla Legge, detrazioni di imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all'IMU, relativamente alla stessa tipologia di immobili;

CONSIDERATO che il comma 28 dell'articolo 1 della Legge 208/2015 ha previsto che anche per l'anno 2016, limitatamente agli immobili non esentati dalla stessa Legge, i Comuni possono mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale la maggiorazione della TASI di cui sopra nella stessa misura applicata per l'anno 2015, così come confermato dall'art. 10 del disegno di legge di stabilità per l'anno 2017;

RICHIAMATA la Circolare n. 2 del 29 luglio 2014, emanata dal Dipartimento delle Finanze, Ministero dell'economia e delle Finanze, avente ad oggetto "*Tributo per i servizi indivisibili (TASI) – Chiarimenti in materia di applicazione della maggiorazione dello 0,8 per mille*";

VISTO il comma 678 che prevede per i fabbricati rurali ad uso strumentale una aliquota non superiore a quella di base, definita dal comma 676 nella misura dello 0,10%;

CONSIDERATA la disposizione di cui al comma 14 lett. c) della Legge 208/2015 con la quale il legislatore ha previsto che per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, l'aliquota sia ridotta allo 0,1 per cento, ferma restando la facoltà da parte dei Comuni di modificare la suddetta aliquota, in aumento, sino allo 0,25 per cento o, in diminuzione, fino all'azzeramento;

CONSIDERATO che per l'anno 2016 i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita (c.d. immobili merce) per deduzione sono stati compresi nell'aliquota stabilita per "Altre tipologie di immobili diversi dai precedenti" quantificata nello 0,08%;

CONSIDERATO il disposto dell'art. 1 comma 683 della Legge di Stabilità 2014 in base al quale le aliquote possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili;

CONSIDERATE le fattispecie di esclusione dal tributo disposte dall'art. 1 comma 3 del Decreto Legge 16/2014 convertito in Legge n. 68/2014 nelle quali compaiono, tra



CITTA' DI ALBISOLA SUPERIORE
Provincia di SAVONA

le altre, quelle previste per gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti sul proprio territorio dai comuni;

RILEVATO che il legislatore, con l'art. 1 comma 26 della L. 208/2015, al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, per l'anno 2016 ha sospeso l'efficacia delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015, così come confermato dall'art. 10 del disegno di legge di stabilità per l'anno 2017;

VISTO il Regolamento Comunale TASI, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 40 del 10/7/2014 e modificato con successiva deliberazione n.10 del 25/05/2015 e n. 15 del 28/04/2016;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 28/04/2016, con cui sono state approvate le aliquote del Tributo sui Servizi Indivisibili per l'anno 2016;

VISTO il comma 683 dell'art. 1 Legge 147/2013 che dispone la facoltà del Consiglio Comunale di determinare le aliquote della TASI, in conformità con i costi relativi ai servizi indivisibili individuati da questo Comune con il Regolamento comunale;

PRESO ATTO che l'articolo 8 del Regolamento comunale elenca i servizi indivisibili alla cui copertura il tributo è diretto, disciplinando i criteri di determinazione dei costi da coprire, la cui elencazione analitica è riportata all'allegato A, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

VISTO l'art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale dispone che *"gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno"*;

VISTO l'art. 27, comma 8, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: *"Il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento"*.

VISTO il disegno di legge di stabilità per l'anno 2017, che fornisce i seguenti indirizzi:



CITTA' DI ALBISOLA SUPERIORE
Provincia di SAVONA

- all'articolo 64, comma 9, prevede il differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'esercizio 2017, alla data del 28 febbraio 2017;
- all'art. 10 conferma, per l'anno 2017, la maggiorazione della TASI già disposta per il 2016 e proroga al 2017 la sospensione delle deliberazioni Comunali per la parte in cui aumentano i tributi e le addizionali attribuite agli enti territoriali, ad esclusione della TA.R.I.;

RICHIAMATO l'art. 193 comma 2 del D.L. n. 267/2000 "T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali", modificato dall'art. 1 comma 444 della legge di stabilità 2013, legge n. 228/2012, e poi dal D.Lgs. 126/2014 art. 74, comma 35 lettera b), in base al quale per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'art. 1 comma 169 della legge n. 296/2006, l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data del 31 luglio di ogni anno;

RITENUTO inoltre necessario specificare di seguito in modo puntuale le fattispecie ritenute soggette alle varie aliquote, in ossequio alla trasparenza amministrativa, al fine di semplificare l'applicazione del tributo da parte dei contribuenti e non ingenerare contenzioso su eventuali dubbi interpretativi;

PRESO ATTO che la presente pratica è stata esaminata dalle Commissioni Consiliari congiunte nella seduta del 28.11.2016;

VISTI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile rispettivamente espressi dal Dirigente responsabile del Servizio Tributi e del Settore Risorse Finanziarie, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000, allegati;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO lo Statuto Comunale;

Con n. 11 voti favorevoli e 3 astenuti (Vezzolla Maria, Baccino Marino, Cello Serena) resi ai sensi di legge dai Consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

- 1) per le motivazioni in narrativa espresse, di approvare il prospetto contenente gli importi relativi ai costi riferiti ai servizi indivisibili che, allegato alla presente deliberazione (allegato A), ne costituisce parte integrante e sostanziale;
- 2) di approvare per l'anno 2017 una percentuale di copertura dei costi relativa ai servizi di cui al punto precedente pari al 30,55 %;
- 3) di determinare le **aliquote** del Tributo sui Servizi Indivisibili per l'anno **2017 e le relative detrazioni**, di seguito elencate:



CITTA' DI ALBISOLA SUPERIORE
Provincia di SAVONA

Fattispecie		Aliquota
1	Unità immobiliari adibite ad abitazione principale e fattispecie ad esse assimilate iscritte nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze, ammesse nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 (anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo)	0,25%
2	Unità immobiliari adibite ad abitazione principale e fattispecie ad esse assimilate iscritte nelle categorie catastali da A/2 ad A/7, e relative pertinenze, ammesse nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 (anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo)	0,00%
3	Alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, a norma dell'art. 7 del Regolamento Comunale e relative pertinenze, ammesse nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 (anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo)	0,25%
4	Unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che vi stabiliscano la residenza e la dimora abituale, e relative pertinenze, ammesse nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 (anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo)	0,20%
5	Immobili iscritti nella categoria A (esclusa A/10) concessi in locazione con contratto registrato avente durata non inferiore a mesi otto, oppure con uno o più contratti aventi durata complessiva non inferiore a mesi otto nel corso dell'anno e relative pertinenze, ammesse nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 (anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo)	0,20%
6	Immobili iscritti nella categoria A/10 (uffici)	0,08%
7	Immobili iscritti nella categoria A (esclusa A/10) tenuti a disposizione	0,08%
8	Immobili iscritti nella categoria B (collegi, convitti, case di cura, musei, biblioteche, ecc.)	0,08%
9	Immobili ad uso commerciale e artigianale appartenenti al gruppo catastale C1 e C3 concessi in locazione con contratto registrato avente durata non inferiore a mesi otto	0,20%
10	Immobili ad uso commerciale e artigianale appartenenti al gruppo catastale C1 e C3 non rientranti nella categoria precedente	0,08%
11	Immobili iscritti nelle categorie C/2, C/6 e C/7 che non sono pertinenze	0,08%
12	Unità immobiliari ad uso produttivo del gruppo catastale D	0,08%



CITTA' DI ALBISOLA SUPERIORE
Provincia di SAVONA

	con esclusione della categoria D/10	
13	Immobili ad uso strumentale agricolo iscritti nella categoria catastale D/10	0,00%
14	Aree fabbricabili	0,08%
15	Altre tipologie di immobili diversi dai precedenti	0,08%

Le detrazioni si applicano alle unità immobiliari adibite ad abitazione principale e nel caso di immobili assimilati all'abitazione principale, purché iscritte nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze. La detrazione è rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale di più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

Detrazione base: 40,00 €

Maggiorazione detrazione nel caso di presenza di figli (1 o più) di età non superiore a 26 anni o nel caso di presenza di parente/coniuge non autosufficiente riconosciuto dall'Autorità competente, a condizione che gli stessi dimorino abitualmente e risiedano anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale: 80,00 €

- 4) di prevedere che le aliquote riportate sopra si applicano per le diverse fattispecie imponibili fino a capienza dei limiti previsti dall'art. 1 commi 676 e 677;
- 5) di confermare, per le fattispecie di cui ai punti 6, 7, 8, 10, 11, 12, 14 e 15 dello schema di cui al precedente punto 3, l'applicazione della maggiorazione TASI introdotta dal Decreto Legge 16/2014, nella stessa misura applicata per l'anno 2016;
- 6) di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore il 1° gennaio 2017, in base a quanto disposto dall'art. 52, comma 2 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, come interpretato dall'art. 53, comma 16 L. 23 dicembre 2000 n. 388 e poi integrato dall'art. 27, comma 8 L. 28 dicembre 2001 n. 448;
- 7) di inviare la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze con le modalità previste per l'inserimento nell'apposita sezione del Portale del Federalismo fiscale ai fini e per gli effetti di cui all'art. 52 comma 2 del D. Lgs. 446/1997;
- 8) di incaricare gli uffici preposti per quanto di competenza a volerne provvedere la pubblicazione nei modi e termini previsti.

Successivamente, con voti unanimi resi ai sensi di legge

DELIBERA

di dichiarare immediatamente eseguibile il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000.



CITTA' DI ALBISOLA SUPERIORE
Provincia di SAVONA


Deliberazione di Consiglio Comunale 52/ 2016

Approvato e sottoscritto

IL SINDACO
Franco Orsi

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Giovanni Pucciano

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate



COMUNE DI ALBISOLA SUPERIORE

ALLEGATO A alla Deliberazione n. 52 del 12/12/2016

SERVIZI. In relazione a quanto riportato all'interno dell'articolo 8 del Regolamento per la disciplina del Tributo sui Servizi Indivisibili, il Comune di Albisola Superiore ha individuato i seguenti servizi indivisibili.

- Pubblica illuminazione
- Cura del verde pubblico
- Sicurezza
- Viabilità
- Acquedotto e fognatura
- Manutenzione del patrimonio
- Servizi sociali
- Servizi legati alla pubblica istruzione.

COSTI. Ai fini della determinazione delle aliquote, i costi presi in considerazione pro-quota sulla base dell'incidenza relativa ad ogni servizio sopra elencato, sono ripartiti in base alle seguenti voci:

- personale
- acquisto di beni e servizi
- fitti e noleggi
- trasferimenti
- interessi passivi
- quota ammortamento relativa ai cespiti destinati all'erogazione del servizio

Segue il prospetto dei costi relativi ai servizi indivisibili con l'indicazione relativa agli importi complessivi ed a quelli considerati ai fini della copertura con l'entrata TASI, sulla base della percentuale prevista dalla delibera, di cui il presente allegato costituisce parte integrante e sostanziale.

SERVIZIO	CAUSALE	IMPORTO TOTALE	NOTE
Pubblica illuminazione	<i>acquisto di beni e servizi</i>	€ 388.000,00	Manutenzione e bollette/utenze
Cura del verde pubblico	<i>acquisto di beni e servizi</i>	€ 66.671,37	Manutenzione svolta dalla società di servizi comunale
Sicurezza	<i>personale</i>	€ 550.676,47	dipendenti polizia municipale
Viabilità	<i>personale</i>	€ 53.840,00	1/3 del costo degli operai dipendenti comunali
	<i>acquisto di beni e servizi</i>	€ 79.400,00	
Acquedotto e fognatura	<i>personale</i>	€ 53.840,00	1/3 del costo degli operai dipendenti comunali
	<i>acquisto di beni e servizi</i>	€ 148.069,10	Spurgo tombini
Manutenzione patrimonio	<i>personale</i>	€ 53.840,00	1/3 del costo degli operai dipendenti comunali
	<i>acquisto di beni e servizi</i>	€ 161.881,36	Manutenzione svolta dalla società di servizi comunale
Servizi Sociali	<i>trasferimenti</i>	€ 10.040,00	Contributi erogati
Scuole	<i>acquisto di beni e servizi</i>	€ 86.700,00	Riscaldamento scuola La Massa
TOTALE		€ 1.652.958,30	